



VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI N.28 del 02 MARZO 23

Oggi giovedì 2 marzo 23 alle ore 18.30 regolarmente convocata in Via Pusiano 52 si è riunita l'assemblea straordinaria dei Soci per discutere il seguente ordine del giorno:

- 1- Modifica dello statuto.
- 2- Eventuali e varie.

Sono presenti o rappresentati per delega 52 soci su un totale di 62, pari a oltre tre quarti del totale. Presiede Giorgio Picelli. Funge da Segretario Egidio Proserpio.

Punto 1

Il Presidente espone all'assemblea la necessità di modificare l'art. 4 dello statuto indicando che tutti i soci hanno diritto di voto e non solo i maggiorenni. Di modificare l'art.8 comma 3 indicando che in caso di dimissioni o decesso di un consigliere, la nomina del sostituto debba essere fatta dall'assemblea convocata allo scopo.

Punto 2

Il Presidente espone e commenta la necessità di tali modifiche, le uniche necessarie per l'iscrizione di SOS Giovani al RUNTS, chiarendo che fatto questo nulla altro viene richiesto se non il deposito del nuovo statuto modificato alla Agenzia delle Entrate.

Il Presidente ricorda che l'Assemblea n.27 ha nominato per i prossimi tre anni le cariche direttive seguenti:

PICELLI Giorgio – Presidente e Consigliere con facoltà di compiere atti di compravendita di beni mobili, immobili, autoveicoli, oltre a facoltà dispositiva sui conti correnti intestati in nome e per conto di SOS GIOVANI al Presidente Picelli Giorgio e al Direttore Picelli Fiore Francesco.

PROSERPIO Enrico – Vice Presidente e Consigliere

FISHWICK Julia – Consigliere

MAGNETTA Domenico – Consigliere

Sos Giovani Onlus

Iscritta presso la Sezione Provinciale di Milano del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, Decreto dirigenziale n.232 del 30 ottobre 2003. Reg. generale 9276/2003.

Unità d'offerta accreditata dal Comune di Milano. Assessorato Politiche Sociali e Cultura della Salute.



Comunità Educative

Milano - Via Emilio De Marchi 8, 20125

T/F 02 36 53 56 86

Milano - Viale Sarca 77, 20125

T/F 02 39 62 65 13

Milano - Via Don Giovanni Calabria 19, 20132

T/F 02 39 44 54 75

Bresimo (TN) - Fraz. Baselga 3, 38020

T/F 0463 53 30 68

Milano SoS 5 - Via Pusiano 30, 20132

T/F 02 36 74 63 98

Sede Legale

e Comunità Educative

Milano - Via Pusiano 30, 20132

T 02 25 64 625

F 02 89 87 76 25

Codice fiscale n.09875040157

Partita IVA n.08746180960

Info@sos-giovani.org

www.sos-giovani.org



SOS GIOVANI ONLUS



CORNA Fabiano – Revisore dei conti iscritto elenco nazionale revisori
CORRADINI Gabriella – Revisore

La seduta è tolta alle ore 20.00

Letto, approvato e sottoscritto.

Milano, 02 marzo 23

Presidente Giorgio Picelli

Segretario Egidio Proserpio



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI MILANO 6

REGISTRATO IN DATA

1-6 MAR. 2023

AL N.

902

SERIE

3

IMPOSTE ASSOLTE

ESENTE

(EURO

Il Funzionario

Francesca Piccoli

Firma su delega del direttore provinciale

Sos Giovani Onlus

Iscritta presso la Sezione Provinciale di Milano
del Registro Regionale delle Organizzazioni
di Volontariato. Decreto dirigenziale n.232
del 30 ottobre 2003. Reg. generale 9276/2003.

Unità d'offerta accreditata dal Comune
di Milano. Assessorato Politiche Sociali
e Cultura della Salute.



Comunità Educative

Milano - Via Emilio De Marchi 8, 20125

T/F 02 36 53 56 86

Milano - Viale Sarca 77, 20125

T/F 02 39 62 65 13

Milano - Via Don Giovanni Calabria 19, 20132

T/F 02 39 44 54 75

Bresimo (TN) - Fraz. Baselga 3, 38020

T/F 0463 53 30 68

Milano SoS 5 - Via Pusiano 30, 20132

T/F 02 36 74 63 98

Sede Legale

e Comunità Educativa

Milano - Via Pusiano 30, 20132

T 02 25 64 625

F 02 89 87 76 25

Codice fiscale n.09875040157

Partita IVA n.08746180960

info@sos-giovani.org
www.sos-giovani.org

ARTICOLO N.1 – ISTITUZIONE

È costituita l'associazione “SOS GIOVANI Organizzazione di Volontariato (o ODV)” per l'assistenza alla gioventù in difficoltà, di seguito, in breve, “associazione”. L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017”

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

Le finalità, il funzionamento e la gestione dell'associazione sono regolate dal presente statuto.

I contenuti e la struttura dell'associazione sono ispirati a principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'associazione stessa.

ARTICOLO N.2 – SEDE

L'associazione ha sede legale in Milano, via Pusiano N.30.

Il Consiglio Direttivo potrà deliberare la costituzione di altre sedi secondarie nel territorio della regione Lombardia e delle altre regioni dello Stato Italiano.

ARTICOLO N.3 – FINALITÀ

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare vuole essere la continuità di un'esperienza fatta per lunghi anni dall'Opera Don Calabria di Milano. Essa vuole proporsi di allargare e diffondere quello spirito di accoglienza e di servizio propri della famiglia aperta per intervenire là dove la famiglia è mancante o fallita.

Tutto il presupposto parte da quel principio fondamentale del Vangelo che trovò in Don Calabria la sua più genuina attualizzazione: “Cercate in primo luogo il regno di Dio e la sua giustizia e tutto il resto vi sarà dato in aggiunta”. Dovrà essere questo un servizio alla persona nella sacralità del suo disegno, facendo in modo che la porta stessa della nostra casa resti socchiusa cosicché chiunque, in qualunque momento, per qualsiasi bisogno, accostandosi ad essa trovi nella speranza una persona pronta all'ascolto ed all'accoglienza.

E come il disagio, che non è contrassegnato da etichette, così il “servizio” che viene esercitato, non può essere contrassegnato da etichette.

L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017, nello specifico riconducibili alle lettere:

- lett. a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- lett. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e lett. a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alle successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017;
- lett. l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- lett. p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- lett. q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché' ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi.

L'associazione si propone l'assistenza a tutte le persone che versino in stato di bisogno, in particolare ai giovani in difficoltà ed al loro inserimento nel lavoro. A tale scopo l'associazione praticherà ogni forma di intervento mirato al raggiungimento delle seguenti finalità:

- a) assistenza alla emarginazione, pronto intervento nei casi di emergenza per situazioni di difficoltà causate dall'indigenza, dal maltrattamento, dall'emarginazione, dalle precarie situazioni di salute, dai problemi con la giustizia, dai problemi derivanti da sfruttamento, prostituzione, tossicodipendenza;
- b) pronto intervento che si esplica dove non operano né uffici, né enti pubblici, né strutture organizzate;
- c) attenzione autentica alla necessità immediata della persona, pronta e disponibile a scavalcare tutte le barriere burocratiche nella attuazione genuina della Carità così come testimoniata in tutta la vita di San Giovanni Calabria;
- d) rispetto costante dello spirito evangelico testimoniato da Don Giovanni Calabria;
- e) acquisizione di commesse, e ogni attività ritenuta utile a procacciare lavoro e sostegno agli assistiti, il tutto senza alcun utile per l'associazione;
- f) istituzione di centri di accoglienza per giovani sprovvisti di alloggio o allontanati dalla famiglia di origine. In tali centri potranno essere accolti anche giovani in affidamento da parte di Enti Pubblici e del Tribunale dei Minorenni;
- g) affiancarsi e collaborare con l'Opera Don Calabria laddove essa si esprime con opere di attività e servizio sociale, partecipando ai momenti di incontro, di ricerca e di informazione.

L'associazione potrà dotarsi di tutte le strutture e servizi, per sé e per terzi, utili alla realizzazione concreta delle sue finalità.

Le attività summenzionate sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati

Al fine di svolgere le proprie attività l'associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri associati.

ARTICOLO N.4 – SOCI

I soci si distinguono in:

soci fondatori (sono i firmatari dell'atto costitutivo); soci sostenitori (sono coloro che, con contributi particolari, lasciti, donazioni, dilazioni, ecc., o con volontariato contribuiscono a sostenere la vita e lo sviluppo dell'associazione); soci ordinari (sono coloro che avendo inoltrato domanda di associazione, riportano il parere favorevole del Consiglio Direttivo); soci benemeriti (sono coloro che possono acquisire particolare merito nel realizzare e promuovere i fini istituzionali, nonché personalità che per la loro attività possono dare il loro attivo contributo all'associazione); soci aggregati (sono persone fisiche o giuridiche o altre associazioni - nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata - interessate allo sviluppo delle attività promosse dall'Associazione a condizione che il numero degli Enti di Terzo settore e senza scopo di lucro non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato già associate).

Ciascun associato ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di associati, per l'approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Tutti gli associati hanno parità di diritti e doveri

Criteri di ammissione e di esclusione degli associati

Nella domanda di ammissione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione.

L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi associati nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione deliberandone l'iscrizione nel registro degli associati all'associazione. In caso di rigetto il consiglio direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.

Gli associati cessano di appartenere all'associazione:

- per dimissioni volontarie;
- per sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
- per mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale in corso;
- per decesso;
- per comportamento contrastante con gli scopi statutari;
- per persistente violazione degli obblighi statutari.

L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo e comunicate al richiedente o al socio. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione è ammesso ricorso al Collegio dei Garanti, se nominato, o all'Assemblea degli associati che devono decidere sull'argomento nella prima riunione

convocata. La decisione è inappellabile.

Ciascun socio, che alla data del 31 (trentuno) dicembre non abbia dato le dimissioni per iscritto, si intende confermato e correlativamente impegnato per l'anno successivo al pagamento della quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 5. – DIRITTI E DOVERI

Gli associati possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione. Il contributo a carico degli associati non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea convocata per l'approvazione del preventivo. E' annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato, deve essere versato entro 30 giorni prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio di riferimento.

Gli associati hanno il diritto:

- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare direttamente o per delega;
- all'elettorato attivo e passivo per le cariche sociali;
- di conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- di accedere ai documenti ed agli atti dell'Associazione;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

Gli associati sono obbligati:

- a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- contribuire nei limiti delle proprie possibilità al raggiungimento degli scopi sociali con la propria attività gratuita e volontaria, secondo gli indirizzi degli organi direttivi;
- a versare il contributo stabilito dall'Assemblea;
- a svolgere le attività preventivamente concordate con i referenti e deliberate dagli organi sociali;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione.

Le prestazioni fornite dagli associati sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Agli associati possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, secondo opportuni parametri validi per tutti gli associati preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.

Le attività degli associati sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

ARTICOLO N.6 - ORGANI

Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'organo di controllo, nei casi previsti dalla legge.

ARTICOLO N.7– L'ASSEMBLEA

L'assemblea dei soci fondatori e dai soci ordinari. L'assemblea dei soci può essere ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria è convocata dal Presidente e, in caso di suo impedimento, da uno dei due Vice Presidenti almeno una volta all'anno in Lombardia, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, mediante avviso da affiggere almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione nei locali delle sedi sociali e ai Soci anche tramite mezzi telematici.

La convocazione può avvenire anche per richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo degli associati: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

In prima convocazione l'assemblea è validamente costituita se risultano presenti o rappresentati per delega almeno il 50% dei soci.

Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento della approvazione del consiglio direttivo. Le decisioni sono adottate col voto favorevole della maggioranza semplice degli aventi diritto al voto.

In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati, in propria o per delega. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

È facoltà di ogni socio farsi rappresentare da altro socio con semplice delega scritta. Ogni socio non può rappresentare più di altri tre soci.

L'assemblea straordinaria è convocata dal Presidente o da uno degli organi o da almeno un ^odecimo degli associati per deliberare sulle modifiche dello statuto, Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza degli associati aventi diritto al voto. Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo e approvato, con la maggioranza di cui all'ultimo comma dell'art.21 C.C..

Le assemblee sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, dal più anziano dei Vice Presidenti. In caso di assenza dei Vice Presidenti, è presieduta da un socio eletto dall'assemblea.

I verbali sono redatti da un segretario nominato dall'assemblea e sono sottoscritti dal Presidente dell'assemblea e dal segretario.

Nei casi di legge, e quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da Notaio.

L'assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo, sulle modifiche statutarie e su quanto a lei demandato per legge o per statuto.

Altri compiti dell'Assemblea ordinaria sono

- eleggere i componenti del Collegio dei Garanti (se previsto);
- eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo;
- approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- approvare l'eventuale bilancio sociale;
- deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- deliberare, se il Collegio dei Garanti non è nominato e quando richiesto, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione e di esclusione degli associati, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- approvare eventuali regolamenti interno predisposti dal Consiglio Direttivo;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- fissare l'ammontare della quota associativa
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ARTICOLO N.8 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore

Il Consiglio Direttivo è composto da tre a sette membri, scelti fra i soci, nominati dall'assemblea.

Al suo interno il Consiglio Direttivo elegge il Presidente e i due Vice Presidenti. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, viene convocata l'assemblea che provvede alla sua sostituzione.

I consiglieri durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo ha inoltre la facoltà di promuovere la costituzione di gruppi di soci sostenitori e aggregati anche in altre regioni con strutture parallele, su delega della Presidenza.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, delibera e maggioranza semplice con la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

Può delegare i suoi poteri al Presidente, dando a quest'ultimo la facoltà di rilasciare procure speciali per determinati atti o categorie di atti.

Compete al Consiglio Direttivo:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri
- fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il preventivo possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo dell'anno interessato;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea l'eventuale bilancio sociale;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- eleggere il Presidente e il Vice Presidente (o più Vice Presidenti);
- nominare il Segretario (eventualmente il Tesoriere e/o il Segretario/Tesoriere), che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non associati;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti associati;
- deliberare in merito all'esclusione di associati;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli associati e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.
- istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee con voto consultivo;
- nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'associazione, il Direttore deliberando i relativi poteri.

ARTICOLO N.9 – PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta l'associazione in giudizio di fronte ai terzi ed esercita, oltre ai poteri derivanti dallo statuto, quelli che il Consiglio Direttivo gli può attribuire.

Il Presidente dell'associazione convoca e presiede il Consiglio Direttivo e provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio stesso.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne fanno le veci i Vice Presidenti, in caso di assenza dei Vice Presidenti ne fa le veci il consigliere più anziano di età.

Il presidente può assumere collaboratori, consulenti, ecc. può, anche delegando, aprire e gestire conti bancari, effettuare acquisti, ecc., nonché nominare un direttore responsabile dell'organo ufficiale

dell'associazione.

ARTICOLO N.10 –ORGANO DI CONTROLLO

L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche *monocratico*, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

ARTICOLO N. 11 – GRATUITÀ DELLE CARICHE

Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nell'interesse dell'associazione.

ARTICOLO N.12 – PATRIMONIO

Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate :

- a) dalle quote associative fissate annualmente dall'ASSEMBLEA
- b) da beni immobili e mobili, nonché da valori e da titoli, di qualsiasi natura, che per acquisto, donazione, lasciti o per qualsiasi altro titolo, appartengono all'associazione
- c) contributi di privati;
- d) contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;

- e) contributi di organismi internazionali;
- f) donazioni e lasciti del patrimonio testamentari non vincolati all'incremento;
- g) rimborsi derivanti da convenzioni;
- h) rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
- i) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del D.Lgs 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato ;
- j) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;
- k) altre entrate espressamente previste dalla legge.

ARTICOLO N.13 – ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario dell'associazione ha inizio il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

Il rendiconto annuale, predisposto dal Consiglio Direttivo, e deve essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

Nei medesimi termini del bilancio consuntivo, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del consiglio direttivo e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la vita dell'associazione ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.

ARTICOLO N.14 – SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento dell'associazione si provvede alla nomina di uno o più liquidatori e si delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso

l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

ARTICOLO N.15 – CONTROVERSIE

In caso di controversie circa l'interpretazione e l'applicazione del presente statuto e del regolamento, che verrà emanato entro sei mesi dal Consiglio Direttivo, viene nominato un collegio arbitrale. Due arbitri sono designati da ognuna delle parti contendenti ed il terzo dai primi due.

Qualora, entro venti giorni dalla comunicazione di una delle parti all'altra per lettera raccomandata contenente l'oggetto della controversia e l'invito alla designazione del proprio arbitro e, qualora entro 20 (venti) giorni dalla designazione del secondo arbitro, i due arbitri non abbiano scelto il terzo arbitro, alla nomina dell'arbitro e degli arbitri non designati provvede, su istanza della parte interessata, il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Milano.

Gli arbitri giudicheranno inappellabilmente, secondo equità, prosciolti da formalità di giudizio.

ARTICOLO N.16 – ALTRE DISPOSIZIONI

Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto, valgono le disposizioni di legge e il regolamento associativo.

APPROVAZIONE

Il presente statuto composto di dieci pagine è stato approvato all'unanimità in assemblea straordinaria.